

Sciovia Luvina SA, Airolo

STATUTI

I. Ragione sociale, sede, durata e scopo della società

Art. 1

Sotto la ragione sociale Sciovia Luvina S.A. è costituita una società anonima di durata illimitata con sede in Airolo.

Art. 2

La società ha per scopo la costruzione, l'acquisto, la vendita, l'amministrazione e la gestione di infrastrutture turistiche di ogni genere (infrastrutture ricettive, alberghi, ristoranti, impianti di trasporto turistici-sportivi, ecc.), nonché ogni e qualsiasi attività direttamente o indirettamente collegata allo scopo sociale.

II. Capitale azionario e azioni

Art. 3

Il capitale azionario ammonta a fr. 450'000.- (quattrocentocinquantamila) suddiviso in 3'400 (tremilaquattrocento) azioni nominative del valore nominale di fr. 20.- (venti) cadauna di categoria A e in 3'820 (tremilaottocentoventi) azioni nominative del valore nominale di fr. 100.- (cento) cadauna di categoria B, interamente liberato. Le azioni di categoria A sono privilegiate rispetto alle azioni di categoria B per quanto concerne il diritto di voto.

Art. 4

Un aumento del capitale azionario potrà intervenire per decisione dell'assemblea solo con il voto affermativo della maggioranza delle azioni emesse. Nel caso di aumento del capitale azionario, ogni azione ha un diritto di opzione sulle nuove azioni proporzionale alla quota di partecipazione al capitale azionario.

Art. 5

Il trasferimento delle azioni e la costituzione in usufrutto richiedono il consenso della società ai sensi dell'art 685a CO.

La società ha un diritto di prelazione, ai sensi dell'art 685b cpv 1 CO, sulle azioni che venissero poste in vendita qualora offra all'eventuale venditore il valore reale delle azioni; questo diritto viene esercitato dal Consiglio d'amministrazione.



III. Organi della società

Art. 6

Organi della società sono:

- l'assemblea generale
- il consiglio di amministrazione
- l'ufficio di revisione.

A. Assemblea generale

Art. 7

L'assemblea generale degli azionisti costituisce l'organo supremo della società. Essa assume i poteri previsti dall'art. 698 C.O.

Art. 8

L'assemblea viene convocata una volta all'anno in via ordinaria dal consiglio di amministrazione al più tardi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

L'avviso di convocazione dovrà indicare le trattande ed essere notificato agli azionisti almeno venti giorni prima dell'assemblea.

La convocazione avviene all'indirizzo di posta elettronica indicato nel libro delle azioni, in assenza di un indirizzo di posta elettronica per lettera semplice all'indirizzo indicato nel libro delle azioni.

Art. 9

L'assemblea generale straordinaria viene convocata su decisione del consiglio di amministrazione, su richiesta dell'ufficio di revisione o degli azionisti che rappresentano almeno un decimo del capitale azionario.

Art. 10

Il presidente del consiglio di amministrazione o il suo rappresentante dirige l'assemblea generale. Prende le disposizioni necessarie per la stesura a verbale delle trattande o delle decisioni.

Art. 11

Ogni azione conferisce il diritto a un voto.

Art. 12

L'assemblea prende le sue decisioni e fa le nomine, in difetto di diversa disposizione del presente statuto o di analoga disposizione di legge a maggioranza assoluta dei voti rappresentati.



B. Consiglio di amministrazione

Art. 13

Il consiglio di amministrazione è composto da uno a nove membri.

Art. 14

Il consiglio di amministrazione rimane in carica quattro anni. I suoi membri sono rieleggibili. In caso di sostituzione durante il periodo, il membro entrante subentra nel periodo di nomina a quello dimissionario.

Art. 15

Il consiglio di amministrazione dirige ed amministra la società, ne tutela gli interessi, ne gestisce gli affari. Dà scarico del suo operato all'assemblea degli azionisti ed assume i poteri che la legge e il presente statuto non delegano ad altri organi.

Art. 16

Il consiglio di amministrazione è presieduto dal presidente e decide validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, ognuno dei quali dispone di un voto.

Le deliberazioni prese per corrispondenza richiedono l'assenso scritto della maggioranza dei membri.

Art. 17

Il consiglio di amministrazione designa la o le persone aventi diritto di vincolare la società con la propria firma.

C. Ufficio di revisione

Art. 18

L'assemblea generale nomina un ufficio di revisione.

L'assemblea generale può rinunciare alla nomina di un ufficio di revisione quando:

- la società non è soggetta alla revisione ordinaria,
- tutti gli azionisti hanno votato a favore e
- l'effettivo della società non supera più di 10 impiegati a tempo pieno nella media annua.

Il consiglio di amministrazione può chiedere agli azionisti di esprimere questo consenso nel corso di un'assemblea generale oppure per iscritto. In questo caso può impartire loro un termine di almeno 20 (venti) giorni per rispondere e avvertirli che una mancata risposta sarà considerata consenso.

La rinuncia alla revisione limitata è valida anche per gli anni successivi. Ogni azionista ha tuttavia il diritto, al più tardi 10 (dieci) giorni prima dell'assemblea generale, di esigere una revisione limitata e la nomina di un ufficio di revisione. In tal caso l'assemblea generale designa un ufficio di revisione.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
3



4. Chiusura dei conti, riparto degli utili

Art. 19

I conti devono essere chiusi ogni anno al 30 giugno. La prima gestione sarà chiusa al 30 giugno 1977.

Bilancio e contabilità sono tenuti e allestiti secondo la prassi normale e disposti di legge. L'assemblea generale decide con libero apprezzamento sull'impiego degli utili se la legge o gli statuti non dispongono diversamente.

5. Pubblicazioni sociali

Art. 20

Le comunicazioni agli azionisti, avvengono all'indirizzo di posta elettronica indicato nel libro delle azioni, in assenza di un indirizzo di posta elettronica per lettera semplice all'indirizzo indicato nel libro delle azioni.

Organo ufficiale di pubblicazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC).

6. Scioglimento

Art. 21

Per lo scioglimento della società rimangono applicabili le disposizioni degli art. 736-750 C.O.

7. Disposizioni finali

Art. 22

Questi statuti sono stati approvati nell'assemblea di costituzione e fondazione del 14 luglio 1976. Ultima modifica nell'ambito dell'assemblea generale tenutasi ad Airolo l'11 novembre 2016 (con rogito del notaio avv. Luca Eusebio).

Iter:

primo statuto del 14.7.1976

modifiche:

18.03.1977 / 07.04.1977 / 30.11.1995 / 14.2.2008 / 11.10.2009 / 11.06.2010 / 11.11.2016

Il notaio, notario in persona



Luca Eusebio

[Handwritten signature]